

CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA FRIULANA

Regolamento per il funzionamento delle Consulte territoriali

Istituite ai sensi dell'art.61 dello Statuto

per la

partecipazione dei consorziati e delle amministrazioni locali alla gestione del Consorzio

Articolo 1

Istituzione delle Consulte territoriali

1. Nel comprensorio di cui all'articolo 6 dello Statuto sono istituite le Consulte territoriali, quale strumento di informazione e partecipazione dei consorziati rispetto all'attività del Consorzio stesso, tenuto conto della seguente rappresentazione territoriale:
 - a) Consulta dell'ALTO FRIULI: Gemona, Osoppo, Artegna, Buja, Magnano in Riviera, Tarcento, Cassacco, Treppo Grande, Colloredo di Monte Albano, Majano, San Daniele, Ragogna;
 - b) Consulta delle COLLINE OCCIDENTALI: Moruzzo, Fagagna, Rive d'Arcano, Dignano, Coseano, San Vito di Fagagna, Mereto di Tomba, Sedegliano, Flaibano;
 - c) Consulta dell'UDINESE: Reana del Rojale, Nimis, Tricesimo, Pagnacco, Tavagnacco, Udine, Pasian di Prato, Campoformido, Martignacco, Pradamano;
 - d) Consulta del MEDIO FRIULI: Basiliano, Lestizza, Pozzuolo del Friuli, Mortegliano, Bicinicco, Codroipo, Bertiole, Talmassons, Castions di Strada, Camino al Tagliamento, Gonars;
 - e) Consulta della DESTRA TORRE: Pavia di Udine, Trivignano Udinese, Santa Maria La Longa, Palmanova, Visco, San Vito al Torre, Campolongo-Tapogliano, Aiello, Bagnaria Arsa, Chiopris-Viscone;
 - f) Consulta della SINISTRA TORRE: Povoletto, Remanzacco, Moimacco, Faedis, Torreano, Cividale, Premariacco, Buttrio, Manzano, Corno di Rosazzo, San Giovanni al Natisone;
 - g) Consulta della BASSA PIANURA ORIENTALE: Cervignano, Ruda, Terzo di Aquileia, Aquileia, Villa Vicentina, Fiumicello, San Canzian d'Isonzo, Grado;
 - h) Consulta della BASSA PIANURA CENTRALE: Porpetto, Carlino, San Giorgio di Nogaro, Marano Lagunare, Torviscosa, Muzzana, Pcenia;
 - i) Consulta della BASSA PIANURA OCCIDENTALE: Varmo, Rivignano-Teor, Ronchis, Latisana, Lignano, Precenicco, Palazzolo dello Stella

Articolo 2

Ambiti di competenza della Consulta territoriale

1. La Consulta territoriale è Organo di Partecipazione alla programmazione ed alla attività consortile da parte dei Consorziati non eletti in altri Organi di governo consortile, nonché degli Enti locali.
2. Le riunioni delle Consulte hanno carattere consultivo sui programmi, sull'attività e sulla situazione economico-finanziaria del Consorzio, nonché di proposta dei consorziati agli Organi consortili.
3. La Consulta territoriale può formulare osservazioni e proposte su specifici argomenti che possano interessare tipologie di consorziati o particolari territori.

Articolo 3

Durata, composizione della Consulta territoriale; modalità di nomina e di surroga dei componenti

1. La durata della Consulta territoriale coincide con la durata del mandato amministrativo del Consiglio dei Delegati. La nomina dei membri per il rinnovo delle Consulte avviene con deliberazione del Consiglio dei Delegati di norma entro 6 mesi dall'insediamento.
2. Il Consiglio dei delegati definisce i criteri per la determinazione del numero dei componenti che rappresentano i Consorziati, tenendo conto - nella attribuzione della rappresentanza - sia dei consorziati iscritti al catasto terreni che dei consorziati iscritti al catasto fabbricati.
3. Il Consiglio dei Delegati nomina con proprio provvedimento i componenti scelti tra i consorziati in regola con i pagamenti.
4. Ai fini della nomina, il Comune di riferimento è individuato ai sensi dell'articolo 36 comma 3 dello Statuto consorziale.
5. Gli atti di nomina vengono assunti con votazione a scrutinio segreto.
6. Ogni Consigliere può votare fino ad un massimo di nominativi quanti sono i componenti della Consulta da nominare, suddivisi tra i rappresentanti dei consorziati iscritti al catasto terreni e i rappresentanti dei consorziati iscritti al catasto fabbricati. In caso di parità di voti, viene nominato il candidato più anziano di età.
7. Nel caso in cui il voto sia stato espresso per un numero di nominativi superiore a quello eleggibile, riferito a ciascuna categoria di rappresentanza, non sono considerati validi i nominativi eccedenti.
8. La nomina si perfeziona con l'esecutività del provvedimento del Consiglio dei Delegati. Idonea comunicazione dell'avvenuta nomina viene trasmessa agli interessati.
9. Ogni consorzio può essere nominato in una sola Consulta. Qualora un consorzio venga nominato in più Consulte, entro 30 giorni dalla comunicazione di nomina, lo stesso deve scegliere a quale Consulta essere assegnato. In mancanza, viene assegnato d'ufficio alla Consulta cui si riferisce il maggior carico contributivo.
10. Il Componente della Consulta territoriale decade qualora non partecipi per 3 volte consecutive alle riunioni. In tale caso è considerato rinunciatario e il Consiglio dei Delegati provvede alla surroga nella prima seduta utile.
11. Sono altresì membri di diritto delle Consulte, ai sensi dell'articolo 48 comma 2 dello Statuto Consortile, i Sindaci - o loro delegati - dei Comuni il cui territorio è compreso nell'ambito della Consulta.
12. I Sindaci hanno facoltà di delegare alla partecipazione alle attività della Consulta, in via generale o per singole riunioni, un Assessore o un Consigliere comunale.

Articolo 4

Modalità di funzionamento

1. Ciascuna Consulta territoriale è convocata almeno una volta all'anno per l'illustrazione delle attività poste in essere dal Consorzio.
2. La Consulta territoriale viene convocata dal Presidente del Consorzio, per iniziativa diretta, nonché, entro 20 giorni consecutivi, quando almeno la metà dei suoi componenti ne facciano richiesta scritta contenente l'indicazione degli argomenti da trattare.
3. La Consulta territoriale è presieduta dal Presidente del Consorzio o dal suo delegato, scelto tra i membri della Deputazione Amministrativa.

4. Le riunioni della Consulta territoriale hanno luogo sul territorio di riferimento della Consulta o presso la sede consortile o in altri luoghi individuati dal Presidente sempre all'interno del comprensorio consortile.
5. Alle riunioni della Consulta territoriale partecipa il Direttore o suo delegato scelto tra il personale Dirigente, Quadro o Responsabile di Unità Operative, anche con funzione di Segretario verbalizzante.
6. Alle sedute possono essere chiamati ad assistere, dal Presidente o suo delegato, altri dipendenti del Consorzio o persone esterne allo stesso, per fornire chiarimenti od indicazioni su argomenti posti in discussione.
7. La convocazione delle riunioni della Consulta territoriale deve contenere il luogo, il giorno e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare ed è effettuata con una delle seguenti modalità:
 - a) con lettera raccomandata spedita almeno 7 giorni prima della data dell'adunanza;
 - b) mediante messaggio di posta elettronica certificata spedito almeno 4 giorni prima della data dell'adunanza;
 - c) mediante lettera consegnata a mano entro 4 giorni prima della data dell'adunanza.
8. Con il consenso scritto degli interessati, può essere spedita almeno 4 giorni prima dell'adunanza tramite fax o altri mezzi telematici.
9. In caso d'urgenza, la convocazione può essere effettuata mediante telegramma, con messaggio di posta elettronica certificata o con le modalità di cui ai punti precedenti almeno 2 giorni prima della data dell'adunanza.
10. In caso d'urgenza, il Presidente ha facoltà di aggiungere altri argomenti all'ordine del giorno, dandone comunicazione con telegramma, con messaggio di posta elettronica certificata o con le modalità di cui ai punti precedenti almeno 24 ore prima della adunanza.

Articolo 5

Validità delle riunioni

1. Le adunanze della Consulta territoriale sono valide: in prima convocazione, qualora sia presente la maggioranza dei Componenti in carica dei rappresentanti dei consorziati; in seconda convocazione, trascorsi almeno 30 minuti, quando la presenza non sia inferiore al 30% dei medesimi, arrotondato all'unità superiore.
2. In concomitante assenza del Presidente e del suo Delegato l'adunanza della Consulta territoriale non può né iniziare, né proseguire e deve essere nuovamente convocata.
3. Le riunioni della Consulta territoriale non sono pubbliche, salva diversa determinazione del Presidente all'atto della Convocazione.

Articolo 6

Partecipazione volontaria e gratuita

1. Ai componenti delle Consulte territoriali non può essere attribuita alcuna indennità o gettone di presenza, né può essere riconosciuto alcun rimborso spesa.

Articolo 7
Norma transitoria

1. Nelle more della prima costituzione ed entro il termine di approvazione del primo Bilancio di Previsione immediatamente successivo, le singole Consulte territoriali possono essere istituite e funzionare anche qualora vengano nominati almeno tre quarti dei componenti rappresentanti dei consorziati, arrotondati all'unità superiore.